



Oggetto: nota informativa relativa alla adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze ai fini della registrazione delle Imprese alimentari – D.G.R. 28-56718 del 2.10.2017 e D.D. 673 del 30.10.2017.

A norma dell'art. 6 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004, ogni stabilimento di un operatore del settore alimentare (OSA) deve essere registrato presso l'autorità competente che è l'ASL competente per territorio. La registrazione avviene a seguito di notifica, attestante il possesso dei requisiti specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all'attività svolta.

La Regione Piemonte per dare applicazione degli Accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata, ha ridefinito con D.G.R. n. 28-5718 del 2.10.2017 e con D.D. 673 del 30.10.2017 le modulistiche e le procedure di inoltro alle AA.SS.LL. della notifica delle imprese alimentari soggette alla registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004.

Per comodità, si riassumono di seguito gli adempimenti più significativi.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NEI CASI DI :

- **AVVIO DELL'ATTIVITÀ/TRASFERIMENTO DI SEDE**
- **SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ DA PARTE DI ALTRA IMPRESA,**
- **MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ,**
- **SOSPENSIONE TEMPORANEA O CESSAZIONE DI OGNI ATTIVITÀ,**

DA INVIARE AL SUAP (SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE):

- **Notifica ai fini della Registrazione (allegato A alla D.G.R. n. 28-5718 del 2.10.2017), barrando la voce di interesse e compilando il riquadro relativo.**
- **scheda anagrafica (Mod. 1 D.G.R. 20-5198 del 19/06/2017)**
- **versamento dei diritti di registrazione e relativi aggiornamenti: la tariffa forfettaria è di 20 Euro stabilita dall'allegato 2 Sezione 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 32. La tariffa per gli aggiornamenti non è dovuta in caso di sospensione o cessazione dell'attività, di variazione della toponomastica e della variazione del rappresentante legale di società di capitali. Il nuovo tariffario di cui all'allegato 2 sezione 8 del Decreto legislativo n. 32/2021 ha sostituito l'allegato C alla D.G.R. n. 28-5718 del 2.10.2017.**
- **copia del documento di identità del titolare/i nel caso in cui la stessa notifica non sia sottoscritta in firma digitale e in assenza di procura.**

INOLTRE, NEI CASI DI

- **AVVIO DELL'ATTIVITÀ,**
- **TRASFERIMENTO DI SEDE**
- **MODIFICA DELL'ATTIVITÀ**



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

DA INVIARE CONTESTUALMENTE E DIRETTAMENTE ALL'ASL
(aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it) ANCHE:

- Comunicazione dei dati relativi all'impresa alimentare ai fini del controllo ufficiale (art. 6 Reg. CE 852/2004) con il modulo allegato 2 alla D.D. n. 673 del 30.10.2017 (1).

L'operatore del settore alimentare che notifica la propria attività deve mantenere a disposizione dell'autorità competente (Servizi SIAN, SIAV B, SIAV C dell'ASL di Vercelli), oltre al piano di autocontrollo (contenente anche la descrizione aggiornata dell'attività svolta) una planimetria aggiornata dei locali dove si svolge l'attività, con la descrizione degli stessi e le indicazioni relative allo svolgimento del processo produttivo (layout).

Successivamente alla notifica è facoltà dell'ASL richiedere all'OSA la documentazione e/o le informazioni al fine del controllo ufficiale.

La D.D. n. 673 del 30.10.2017 ha inoltre approvato una serie di altri modelli:

- gli allegati 3, 4, 6 costituiscono ulteriori moduli da adottare nei casi di specifiche attività,
- gli allegati 5, 7 e 8 contengono i modelli che l'OSA deve usare per chiedere il **riconoscimento degli stabilimenti che producono additivi, aromi ed enzimi alimentari, alimenti particolari ed integratori alimentari o germogli.**

L'Allegato 2 Sezione 8 del richiamato D. Lgs. N. 32/2021- ha stabilito, oltre alla suddetta tariffa forfettaria dovuta per le registrazioni e relativi aggiornamenti, anche le nuove tariffe dovute per il riconoscimento (condizionato e definitivo) e per le autorizzazioni.

Per ulteriori e più puntuali indicazioni si rinvia necessariamente ad una attenta lettura dei provvedimenti regionali richiamati, alla luce delle innovazioni apportate dal D. lgs. 32/2021.

Si ringrazia della collaborazione e si saluta distintamente.

(1) l'allegato 2 alla DD 673/2017 **“non deve essere inviato da parte degli operatori del settore alimentare che producono esclusivamente prodotti primari”**. (punto 3 dell'allegato 1 alla DD 673/2017: “Prime indicazioni operative per l'applicazione della D.G.R. 2 Ottobre 2017 N. 28-5718)